

Vicenza, 14 Ottobre 2014

**INFORMATIVA N. 11 – 2014: COMUNICAZIONE ALLA MOTORIZZAZIONE VEICOLI IN COMODATO**

La presente per informarVi di un nuovo ed ulteriore obbligo burocratico reso recentemente operativo all'interno del Codice della Strada. Tale Codice prevede **l'obbligo, in capo all'utilizzatore, di comunicare alla Motorizzazione** gli eventi che comportino variazioni non solo dell'intestatario della carta di circolazione (come era fino ad ora) ma anche **variazioni della disponibilità del veicolo per periodi superiori a 30 giorni, in favore di soggetti diversi dall'intestatario.**

**DECORRENZA DEI NUOVI OBBLIGHI**

**Gli obblighi in esame decorrono per gli atti posti in essere dal 3.11.2014.**

**Con riguardo agli atti stipulati fino a tale data, in particolare quelli posti in essere dal 7.12.2012 al 2.11.2014, il Ministero precisa che:**

- **è comunque possibile comunicarli;**
- **l'eventuale omissione non è sanzionabile.**

**SOGGETTI OBBLIGATI**

Per i veicoli concessi in comodato per un periodo superiore a 30 giorni, i seguenti soggetti sono tenuti a darne comunicazione alla Motorizzazione, **richiedendo l'aggiornamento della carta di circolazione:**

- **comodatario;**
- **affidatario, in caso di custodia giudiziale;**
- **locatario o sublocatario, in caso di locazione senza conducente;**
- **erede;**
- **utilizzatore, in caso di contratto "rent to buy".**

**SOGGETTI ESONERATI**

Sono esonerati dall'obbligo **i familiari CONVIVENTI, ferma restando la possibilità per gli stessi di richiedere l'aggiornamento della carta di circolazione.** Attenzione che il "familiare convivente" è colui che risulta presente nello stesso stato famiglia dell'intestatario del veicolo.

## UTILIZZO DEL VEICOLO INTESTATO AL DE CUIUS

Tra i numerosi casi problematici, si segnala **il caso piuttosto frequente in cui l'erede utilizzi l'autoveicolo del soggetto deceduto per un periodo superiore a 30 giorni prima di poter disporre della dichiarazione di successione.**

In tal caso l'erede dovrà richiedere un "tagliando di aggiornamento" nel quale, oltre alle informazioni anagrafiche, dovrà essere apposta la dicitura "Intestazione temporanea a nome dell'erede effettuata ai sensi dell'art. 94, comma 4-bis, c.d.s".

## VEICOLI AZIENDALI

Per finalità di "semplificazione" è stata riservata una disciplina peculiare con riguardo ai veicoli di aziende o enti (pubblici o privati):

- **detenuti a titolo di proprietà - usufrutto - leasing - locazione senza conducente ovvero acquistati con patto di riservato dominio;**
- **concessi in comodato gratuito a dipendenti (o soci, o amministratori, o collaboratori) per un periodo superiore a 30 giorni.**

In questi due casi, la persona fisica "munita del potere di agire in nome e per conto del comodante (Casa costruttrice, Azienda o Ente)", su delega del comodatario presenta istanza volta all'annotazione presso la Motorizzazione, allegando copia dei seguenti versamenti:

- € 16, a titolo di imposta di bollo, effettuato tramite c/c/p n. 4028;
- € 9, per i diritti di motorizzazione, effettuato tramite c/c/p n. 9001.

In presenza di più veicoli concessi in comodato è ammessa un'istanza cumulativa.

L'attestazione "ai fini della regolarità della circolazione" non deve essere necessariamente tenuta a bordo del veicolo aziendale. La relativa assenza non è quindi sanzionabile.

In caso di variazione delle annotazioni relative al medesimo comodatario (ad esempio, proroga del comodato, cessazione anticipata), è comunque necessario aggiornare la comunicazione.

## SANZIONI

**La violazione degli obblighi in esame è sanzionata con una multa pari a € 705 e il con ritiro della carta di circolazione (!).**

Oltre alla sproporzione tra la pesantezza della sanzioni e gli effetti della mancata comunicazione (ricordiamo che la mancata comunicazione non comporta alcuna perdita di gettito da parte dello Stato), la domanda che ci si pone è la seguente: **nel caso in cui gli organi di polizia fermassero un autoveicolo alla cui guida ci fosse un soggetto non coincidente con l'intestatario del mezzo, come si può provare, da parte dell'utilizzatore, che l'utilizzo è inferiore ai 30 giorni?**

**E, specularmente: come può provare la Motorizzazione che l'utilizzo è superiore ai 30 giorni?**

Ricordiamo, infatti, che il contratto di comodato può anche essere VERBALE.

## ESEMPI

- A) Se un soggetto muore prima del 3 Novembre 2014, la comunicazione non va fatta dato che l'atto è antecedente al 3 Novembre 2014. Se muore dopo, l'erede che utilizzasse l'autoveicolo per più di 30 giorni deve darne comunicazione. Qui la data dell'evento (morte del de cuius) è certa, mentre è incerto l'utilizzo superiore ai 30 giorni.
- B) Un padre dà alla figlia, che convive con lui, in comodato la propria auto. Il caso rientra nelle situazioni di esonero. Se però la figlia va a vivere da sola, da quel momento può scattare l'obbligo di comunicazione: se il comodato si è instaurato prima del 3 Novembre 2014, allora non si deve fare nulla. Se si è instaurato dopo il 3 Novembre 2014 (ad esempio perché l'auto è stata acquistata il 14 Novembre 2014) allora vi è l'obbligo di comunicazione. Ovviamente la questione, da un punto di vista pratico, verte sul come si può provare che il comodato sia stato fatto prima del 3 Novembre (si veda la successiva sezione "Suggerimenti").
- C) Se un'azienda dà in comodato un'auto ad un amministratore, l'atto è da comunicare se è successivo al 3 Novembre 2014, mentre non è da comunicare se è precedente. La certezza qui è provabile o con il fringe benefit presente in busta paga o con la rifatturazione del costo all'amministratore/dipendente.

## SUGGERIMENTI

Suggeriamo quindi alla rispettabile Clientela che utilizza veicoli in comodato di porre in essere i seguenti comportamenti, diversi a seconda dei soggetti coinvolti.

### PRIVATI

1. **Redazione scritta di un contratto di comodato;**
2. **Apposizione di una data certa anteriore al 3 novembre 2014 (tramite invio via PEC);**
3. Conservazione di copia nel contratto all'interno dell'autovettura al fine di dimostrare, in caso di controllo stradale, che l'inizio del comodato è avvenuto **prima** del 3 Novembre e pertanto non è necessaria la comunicazione alla Motorizzazione.

### TITOLARI DI PARTITA IVA

1. **Redazione scritta di un contratto di comodato;**
2. **Apposizione di una data certa anteriore al 3 novembre 2014 (tramite invio via PEC);**
3. Conservazione di copia nel contratto all'interno dell'autovettura al fine di dimostrare, in caso di controllo stradale, che l'inizio del comodato è avvenuto **prima** del 3 Novembre e pertanto non è necessaria la comunicazione alla Motorizzazione.
4. la data certa apposta sul contratto tutela anche dalla possibile futura **contestazione fiscale dell'inerenza dei costi dedotti**: l'Agenzia delle Entrate potrebbe infatti

argomentare che l'assenza di indicazione del comodatario nella carta di circolazione prova che manca l'utilizzo da parte dello stesso, e quindi l'indeducibilità dei costi del veicolo.

### **AUTO ASSEGNATE AI DIPENDENTI**

Oltre all'usuale procedura (previsione utilizzo auto aziendale nel contratto di lavoro, quantificazione fringe benefit in busta paga), le società che hanno assegnato veicoli ai dipendenti devono procedere alla richiesta di aggiornamento della carta di circolazione ad ogni variazione dell'utilizzatore.

Restiamo a disposizione per qualsiasi chiarimento e cogliamo l'occasione per porgerVi i nostri più cordiali saluti.

Renato Meneghini Enrico Povolo Marco Giaretta Giacomo Prandina